

## Massima n. 19315

### Titolo

sent. 77/93 a. Processo penale - procedimento minorile - legge di delega e decreti delegati - controllo di conformita' - caratteristiche - principi e criteri direttivi - necessaria qualificazione degli stessi come deroghe, per le esigenze insite nella condizione minorile, ai principi generali del nuovo processo penale - riflessi sull'interpretazione.

### Testo

L'esame di conformita' di una norma relativa al processo minorile ai criteri ed ai principi enunciati dalla legge di delegazione, non puo' circoscriversi all'interno di un acritico raffronto testuale tra le fonti di normazione. Ai principi generali stabiliti dall'art. 2 della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura si accompagna infatti la necessita', espressa dal preambolo dell'art. 3, che la disciplina del processo minorile si conformi ai "principi generali del nuovo processo penale" solo nei limiti in cui questi non debbano subire "le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturita' e dalle esigenze della sua educazione, nonche', in particolare, dall'attuazione" dei criteri che lo stesso art. 3 passa ad enunciare. Cosicche', assumendo questi criteri, secondo la precisa volonta' del legislatore delegante, il significato di una deroga ai "principi generali", coesistente alle peculiari esigenze insite nella condizione minorile, la loro interpretazione non potra' che svolgersi secondo un profilo squisitamente teleologico.

## Massima n. 19316



### Titolo

sent. 77/93 b. Processo penale - procedimento minorile - provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare - sentenze di condanna e di non luogo a procedere per concessione di perdono giudiziale o per difetto di imputabilita' - diritto dell'imputato all'opposizione solo nella prima e non nelle altre ipotesi - violazione di direttiva della legge di delega - illegittimita' costituzionale parziale - assorbimento di altri profili.

### Testo

Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarita' degli epiloghi cui puo' pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicche', pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilita' che la parte deve avere la facolta' di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice

dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 già consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 cod.pen..